



PREVICOPER

Fondo Pensione Complementare Nazionale a capitalizzazione dei dipendenti delle
imprese della distribuzione cooperativa

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero d'ordine 102

“L'erogazione delle rendite”

Supplemento del 16/09/2009

alla Nota informativa per i potenziali aderenti
(depositata presso la Covip il 24 aprile 2009)

Modifiche apportate alla sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare"

Nella sezione sono stati modificati i paragrafi sottostanti di cui si riporta il nuovo testo:

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ("rendita"), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la **"trasformazione" del capitale in una rendita** avviene applicando dei "coefficienti" di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione PREVICOOPER ha stipulato due apposite convenzioni assicurative, con UGF Assicurazioni S.p.A. e ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e INA ASSITALIA S.p.A. costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).



Per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita, consulta la Parte III dello Statuto.

*Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta la sezione relativa ai **Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**, il Fascicolo Informativo per l'erogazione delle rendite e gli allegati alle Convenzioni per l'erogazione delle rendite disponibili sul sito internet del fondo pensione.*

Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l'erogazione della pensione complementare. Vedi al riguardo nella sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" il paragrafo "L'erogazione delle rendite".

Il Documento sull'erogazione delle rendite è disponibile sul sito internet del fondo pensione.

Modifiche apportate alla sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare"

Nella sezione è stato aggiunto il seguente paragrafo:

L'erogazione delle rendite

L'erogazione delle rendite di PREVICOOPER è affidata ai seguenti soggetti:

- UGF Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45;
- Assicurazioni Generali S.p.A. con sede legale in Trieste, P.zza Duca degli Abruzzi 2 in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON UGF ASSICURAZIONI S.P.A.

La convenzione è stata sottoscritta in data 20/05/2009.

La decorrenza è dalla data di sottoscrizione e la durata è di 10 anni.

La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico sulla testa degli aderenti a PREVICOOPER (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i

requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto di PREVICOOPER, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.

PREVICOOPER può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle altre tipologie di rendita di cui al punto 3 della Nota Informativa, di seguito elencate:

1. **rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari**, con facoltà dell'aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50 ed il 100%;
2. **rendita vitalizia immediata annua rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico**;
3. **rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico controassicurata** in caso di decesso dell'assicurato con restituzione del montante residuale al beneficiario

Ciascuna rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005. Ciascuna rendita sarà erogata in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'Assicurato. Tale scelta sarà raccolta dal Fondo Pensione e comunicata alla COMPAGNIA ai sensi dell'art. 4, comma 2.

In caso di versamento del premio da parte di PREVICOOPER oltre la data di decorrenza di cui al comma 1 e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa:

- a) ai fini della determinazione della rendita iniziale il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- b) ciascuna delle rate di rendita non corrisposte tra la decorrenza della rendita stessa e quella di pagamento del premio sarà rivalutata degli interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione dei giorni di ritardato pagamento e in base ad un tasso annuo pari alla percentuale di rivalutazione derivante dal rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA;
- c) il calcolo degli interessi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà effettuato utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e in funzione della percentuale di rivalutazione che sarebbe utilizzata se, nello stesso mese di corresponsione del premio, dovesse essere rivalutata una rendita.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al comma 2, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest'ultimo attivate. Nel caso di rendita di cui all'articolo 2, comma 2, n. 2 della presente Convenzione, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.

Per una presa d'atto delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato IV della convenzione.

COSTI

Per le spese di erogazione delle rendite la Compagnia applica:

- Un caricamento pari allo 0,40 del premio unico iniziale;
- un prelievo annuo pari allo 0,50 sul rendimento della gestione.

La Compagnia si impegna a corrispondere direttamente all'aderente o, se del caso, a diverso beneficiario, le rendite oggetto della convenzione a fronte del pagamento del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

La convenzione prevede un rendimento minimo garantito pari al 2,50% annuo.

Per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la Clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall'avente diritto al momento della richiesta della prestazione (0% - 2,5%) come da

CONDIZIONI di ASSICURAZIONE comprensive di Regolamento reperibile nel sito del Fondo Pensione www.previcooper.it.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E INA ASSITALIA S.P.A.

PREVICOOPER ha stipulato, altresì, una convenzione per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza con ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. e INA ASSITALIA S.P.A.

Tale convenzione ha decorrenza dal 15 maggio 2009 e la scadenza è fissata dopo 10 anni dalla data di decorrenza.

La convenzione prevede la prestazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell'importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico sulla testa degli aderenti al fondo pensione che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo stesso.

La convenzione prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Compagnia si obbliga a corrispondere ai Beneficiari le seguenti prestazioni:

A. PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE

La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

L'Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:

1. una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
2. una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.

B. PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE

Nel caso in cui per l'Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

Ciascun Assicurato principale nell'ambito del contratto avrà :

- a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale (o del Reversionario sopravvissuto in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
- b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al precedente comma 1, lettera a) e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell'Assicurato principale, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa.

Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 2, la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall'Assicurato principale a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.

La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.

Per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha adottato le seguenti TAVOLE di mortalità:

Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.

Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).

Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.

Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

L'importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita, riportato in allegato IV alle Condizioni di Assicurazione allegate alla Convenzione, corrispondente all'età ed al sesso dell'Assicurato principale e alla tipologia di rendita prescelta.

In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all'età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell'Assicurato principale di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.

Per le spese di erogazione delle rendite la Compagnia applica:

- un caricamento pari all'1,48% del premio unico iniziale;
- un prelievo pari allo 0,55% sul rendimento della gestione.

Le maggiori percentuali di caricamento, rispetto a quelle applicate da UGF, sono dovute alla diversità del servizio gestito che prevede una maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).

La compagnia gestisce le attività a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Aderenti al Fondo nella gestione separata Gestione Speciale "GESAV".

La convenzione prevede un Rendimento minimo garantito pari al 2,50% annuo che, a scelta dell'assicurato principale può essere riconosciuto anche in via anticipata (tasso di interesse tecnico). Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.

La documentazione contrattuale delle rendite è disponibile sul sito internet di Previcooper www.previcooper.it.